

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

1162/06
N 5952
M 102768

15
Sent
Cron
Rep

unito in camera di consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Salvatore Palazzo - Presidente
- Dott. Maria Grazia Damonte - Giudice
- Dott. Pier Francesco Magi - Giudice relatore ed estensore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n°1907/05 del Ruolo Generale

Promossa da

_____ o rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Santarcangelo del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato in Prato Via Valentini n°8/a presso lo studio dell'Avv. Bruno Campagni come da relativo mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

Contro

Banca _____ rappresentata e difesa dagli Avv.ti _____ e _____
(_____) e _____ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Prato Piazza Mercatale n°135 come da relativo mandato

CONVENUTA

Contro

_____ s.p.a. rappresentata e difesa dall'Avv. _____ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato _____ / come da relativo mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

avente ad oggetto: intermediazione finanziaria
conclusioni delle parti come da istanza di fissazione di udienza ex art.8 D.Lgs 5/2003 per l'attore, da nota di precisazione delle conclusioni per la convenuta
s.p.a. e da comparsa di costituzione e risposta per la convenuta F

FATTO E DIRITTO.

IL CASO.it

Con atto di citazione ritualmente notificato _____ ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale nelle forme del rito societario) _____ X _____ a. e) _____ Y _____ Banca s.p.a. per sentire **in via principale**, accertare e dichiarare la nullità dell'ordine per la negoziazione delle obbligazioni Argentina Eur 10% /07" Isin XS0124528703 datato 17.5.01; **in subordine**, accertarne e dichiararne l'annullamento; e **conseguentemente condannare** _____ X _____ p.a. e) _____ Y _____, in solido e/o alternativamente, a restituire integralmente tutto quanto addebitato, anche a titolo di spese, sul conto corrente intestato all'attore, nella somma di euro 50.841,88, oltre alla rivalutazione monetaria per il maggior danno ex art.1224, comma 2, c.c., dalla data dell'addebito al saldo ed interessi legali con medesima decorrenza; **in ogni caso condannare** E _____ X _____ p.a. e) _____ Y _____ s.p.a., in solido e/o alternativamente, a risarcire i danni tutti patiti e patendi dall'attore, anche non patrimoniali; danni da quantificarsi anche in via equitativa ovvero in prosieguo di giudizio, ai sensi dell'art.278 c.p.c. previa, nel secondo caso, condanna alla provvisoria che sarà ritenuta equa; **condannare** _____ X _____ Y _____ Banca s.p.a., in solido e/o alternativamente, alla refusione delle spese di lite.

In particolare l'attore ha rilevato la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza: artt. 21, comma 1 lett. a) e 23, comma 1, T.U.F.; art.26 Reg. Consob 11522/98; la violazione degli obblighi informativi e del principio di adeguatezza delle operazioni: art. 21, comma 1, lett. b), T.U.F.; artt. 28 e 29, Reg. Consob 11522/98; la violazione dell'obbligo di astensione; la violazione degli obblighi derivanti dal

3)

IL CASO.it

conflitto di interessi: art.21, comma 1, lett. c), T.U.F.; e artt. 27 e 32, Reg. Consob 11522/98; la violazione delle norme sulla sollecitazione all'investimento; la violazione della normativa sull'offerta in Italia di valori mobiliari esteri.

Banca X ha scambiato la propria comparsa con la quale ha chiesto nel merito al Giudicante di: in via principale, respingere tutte le domande proposte dall'attore nei suoi confronti; in subordine ed in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore di invalidazione di rapporti o atti, provvedere sulle relative reciproche restituzioni tenendo conto di quanto esposto dalla convenuta; sempre in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore anche per pretesi danni, ridurne gli importi tanto in base a quanto esposto dalla convenuta sui relativi conteggi, quanto in base all'art.1227 c.c.; in ogni caso, col favore delle spese di lite con gli accessori di legge.

Y ha scambiato la propria comparsa con la quale ha chiesto che il Tribunale voglia: respingere la domanda di risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale perché infondata ed anche, previamente, in accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione passiva; in caso di accoglimento, totale o anche solo parziale, dichiarare tenuta Banca X a manlevare e rilevare indenne la comparente da ogni pregiudiziale conseguenza e, per l'effetto, disporre il pagamento delle somme che risulteranno dovute a carico esclusivo di Y; con vittoria di spese ed onorari.

Con memoria ritualmente notificata l'attore ha replicato al contenuto delle comparse di risposta. Le convenute E X e U Y p.a. hanno provveduto

IL CASO.it

a notificare proprie memorie difensive. L'attore ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione; le parti quindi hanno depositato le rispettive memorie conclusionali. Nel corso della udienza del 6.12.2006, previo esperimento del tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo, la causa è stata discussa ed il Collegio si è riservato il provvedimento.

La causa appare documentalmente istruita e pertanto può essere decisa con sentenza. Anzitutto occorre rilevare che non può essere accolta la domanda attorea di tesi circa la nullità dell'ordine di negoziazione dal momento che la normativa che parte attrice assume essere stata violata non è riconducibile alla categoria delle norme imperative o di ordine pubblico la cui violazione importi vizio genetico dell'atto negoziale con conseguente sanzione di nullità; trattasi invece di norme destinate a disciplinare il corretto svolgimento del rapporto di intermediazione finanziaria enunciando i principi di correttezza e trasparenza destinati a regolare l'esecuzione di detto rapporto e la cui violazione importa solo inadempimento con conseguente responsabilità.

Neppure può accogliersi la domanda di annullamento del contratto di acquisto dei bonds argentini per cui è causa dal momento che non è ravvisabile, neppure a livello di prospettazione fattane dallo stesso attore, una dolosa induzione in errore da parte dell'istituto bancario operante né è ipotizzabile la fattispecie di errore non vertendo lo stesso nel caso in esame sull'oggetto del contratto bensì sul solo risultato di esso in ordine alla mancata redditività (futura rispetto al momento dell'operazione) dell'investimento effettuato con l'ordine di acquisto.

-5)

IL CASO .it

Deve invece accogliersi la domanda subordinata di risarcimento del danno svolta dalla parte attrice stante l'inadempimento di X circa circa propri doveri di correttezza, trasparenza, informazione, ed astensione dalla effettuazione di investimenti inadeguati, nella attuazione della intermediazione finanziaria, tenendo conto delle peculiari caratteristiche sia del soggetto di cui al caso di specie sig. , sia in relazione al tipo di investimento eseguito ed alla sua rischiosità.

Quanto al soggetto deve rilevarsi che il sig. è un anziano pensionato con titolo di studio della sola quinta elementare che ha fatto affidamento nell'istituto bancario per investire i risparmi di una vita di lavoro. Quanto al tipo di investimento si è trattato dell'acquisto dei bonds argentini avvenuto nel maggio 2001 in epoca immediatamente prossima al default della Stato emittente tant'è che il non fatto in tempo a riscuotere neppure una cedola di interessi; si trattava quindi di un investimento notoriamente ad alto ^{rischio}. I dati evidenziati rendono palese l'inadempimento della ai doveri come sopra richiamati ed eventuali sottoscrizioni del , circa presunte consapevolezze della rischiosità dell'investimento o dinieghi di "profilatura" devono ritenersi non significativi in relazione alla personalità ed al livello culturale del soggetto de quo e pertanto esse assumono la forma delle mere clausole di stile con conseguente loro irrilevanza. Da ciò discende la superfluità delle prove testimoniali richiesta dalla convenuta .

Venendo alla quantificazione del danno subito lo stesso è da ritenersi ammontare alla intera somma capitale investita oltre interessi legali dalla citazione al saldo effettivo (messa in mora). A detto risarcimento deve condannarsi esclusivamente l'istituto che

6)

IL CASO: it

di fatto con il proprio comportamento lo ha cagionato ossia Banca nulla potendosi addebitare a . Quanto in tal senso deciso rende irrilevante l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in astratto considerata. Nessuna ulteriore voce di danno è dovuta in quanto totalmente sfornita di prova. Deve infine, come conseguenza della condanna di F alla restituzione dell'intero capitale investito dal F , condannarsi quest'ultimo alla restituzione dei titoli, come da domanda riconvenzionale della convenuta Banca poiché diversamente opinando si concretizzerebbe un profilo di ingiustificato arricchimento di costui che verrebbe a trovarsi in possesso di un bene (i titoli) con un loro residuo valore che si aggiunge al risarcimento del danno già integralmente liquidato.

Segue condanna di Banca F alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, meglio liquidate in dispositivo, compensate per metà atteso l'esito della causa in relazione anche alla proposta transattiva formulata da Banca all'udienza del 6.12.2006

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta condanna B: al pagamento in favore di F della somma di euro oltre interessi legali dalla citazione al saldo effettivo.

Condanna alla restituzione dei titoli per cui è causa a Banca spa.

Condanna Banca ~~X~~ al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in complessivi euro (...) di cui euro 5... 8 per esborsi, euro 2... per diritti ed euro (...) per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali cap ed iva come per legge, compensate per metà.

Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 6.12.2006

Il Giudice estensore
[Signature]

Il Presidente
[Signature]

IL CASO.it

Il Cancelliere C1
[Signature]
Giuseppe Frosolini

TRIBUNALE DI PRATO
Depositato in cancelleria
per la pubblicazione
il 18/12/06

Il Cancelliere C1
[Signature]
Giuseppe Frosolini

DIRITTO DI COPIA ASSOLTO MEDIANTE
APPLICAZIONE DI MARCHE DA BOLLO
SULL'ORIGINALE EX ART. 205
Prato 15/02/07

